

Verbale di ricognizione dell'Accordo Quadro 29 luglio 2011

In Roma, il giorno

tra

- INTESA SANPAOLO S.p.A., nella qualità di Banca Capogruppo (di seguito ISP o Capogruppo)
- e
- le Delegazioni Sindacali di Gruppo DIRCREDITO – FD, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO e UILCA

premessi che

- con l'Accordo Quadro 29 luglio 2011 (di seguito Accordo 29 luglio 2011) si è conclusa la procedura sindacale avviata il 30 maggio 2011 in relazione ai processi di ristrutturazione, riorganizzazione e riqualificazione connessi con il Piano d'Impresa 2011-2013/15 (di seguito Piano);
- ad esito della raccolta delle domande di pensionamento ed accesso al Fondo di Solidarietà ai sensi del citato Accordo il numero complessivo delle uscite sarebbe stato pari a 5.024 unità, da perfezionarsi tra il 31 dicembre 2011 ed il 30 giugno 2013;
- la riforma previdenziale intervenuta nel mese di dicembre 2011 e la conseguente incertezza del quadro normativo che si è determinato non ha consentito alla Capogruppo ed alle Aziende del Gruppo di procedere con le risoluzioni consensuali successive al 31 maggio 2012 per adesione al Fondo di Solidarietà in assenza del decreto attuativo previsto ai commi 14 e 15 dell'art. 24 della L. 214/2011 e successive integrazioni e/o modificazioni;
- delle 5.024 domande ex Accordo 29 luglio 2011:
 - 889 hanno riguardato il personale che ha maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011 e risultano confermate anche successivamente alla riforma previdenziale;
 - altre 578 ad oggi, per le quali è già stata perfezionata la risoluzione consensuale, hanno riguardato il personale che accede al Fondo di solidarietà con requisiti "ante riforma" ed applicazione della salvaguardia prevista ai commi 14 e 15 dell'art. 24 della L. 214/2011 e successive integrazioni e/o modificazioni (di seguito "clausola di salvaguardia");
 - per ulteriori 2.701 la risoluzione potrebbe essere perfezionata in applicazione del medesimo Accordo Quadro, sempre con requisiti "ante riforma" ed applicazione della "clausola di salvaguardia";
 - ulteriori 856 non sono esaminabili in quanto al momento non tutelate dalla citata "clausola di salvaguardia";
- nel contempo sono stati pubblicati il Decreto Attuativo 1° giugno 2012 (di seguito Decreto Attuativo) e l'ulteriore Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, in relazione ai quali l'INPS può avviare le attività che consentono l'accesso al Fondo di Solidarietà;

- in conseguenza di quanto precede, al fine di individuare tutte le soluzioni possibili per raggiungere comunque gli obiettivi del Piano, la Capogruppo ha avviato con lettera del 18 giugno 2012 – che qui si intende integralmente richiamata – una procedura inerente ulteriori processi di riorganizzazione/ristrutturazione, anche tenuto conto dei maggiori oneri che l'applicazione della "clausola di salvaguardia" comporta e che sono stati compiutamente rappresentati alle OO.SS.;
- le Parti hanno avviato il relativo confronto e, in via preliminare, hanno individuato nella conferma dell'Accordo 29 luglio 2011 ed in tutti gli strumenti in esso contenuti la priorità di intervento per il raggiungimento degli obiettivi del Piano;
- è condivisa l'esigenza di ampliare il tempo da dedicare al confronto;

le Parti si danno atto che:

- 1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Verbale;
- 2) l'Azienda sospende la procedura di cui al 6° alinea delle premesse sino al 3 settembre 2012 e la proseguirà sino ad esaurimento e comunque non oltre il 30 settembre 2012;
- 3) sono integralmente confermate le previsioni stabilite dall'Accordo 29 luglio 2011 e, in conseguenza di tutto quanto precede, nelle more della definizione della citata procedura:
 - a) proseguono le risoluzioni consensuali alla "finestra" di rispettiva competenza di coloro che al 31 dicembre 2011 hanno già raggiunto i requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia e/o comunque dei trattamenti pensionistici dall'A.G.O. stabiliti dalla legge prima dell'entrata in vigore della L. 214/2011 e successive modificazioni e /o integrazioni (di seguito requisiti "ante riforma" o normativa previdenziale "ante riforma") e dalla medesima confermati;
 - b) resta confermata la risoluzione del rapporto di lavoro del personale avvenuta dal 31 dicembre 2011 ad oggi per accedere al Fondo di Solidarietà con requisiti "ante riforma" e permanenza sino al raggiungimento delle condizioni stabilite dalla "clausola di salvaguardia". Laddove non pervenga autorizzazione da parte dell'INPS, si procederà alla riassunzione, entro il primo giorno del quarto mese successivo alla comunicazione da parte dell'INPS che il lavoratore dovrà tempestivamente portare a conoscenza dell'Azienda datore di lavoro, alle medesime condizioni economiche in essere al momento della risoluzione del rapporto di lavoro per accesso al Fondo di solidarietà, con collocazione compatibile con le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali. Il periodo intercorrente tra l'intervenuta risoluzione del rapporto e la riassunzione sarà regolato con modalità e misure da individuare tecnicamente tenendo conto della necessità di copertura contributiva di detto periodo e di assenza della prestazione lavorativa, in coerenza, per quanto concerne i trattamenti, con quelli ordinari e/o straordinari del Fondo di Solidarietà. Detto personale rimarrà in servizio sino alla fine del 60° mese antecedente la data di percepimento della pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque dei trattamenti pensionistici dell'A.G.O. secondo la normativa previdenziale tempo per tempo vigente con ingresso nel Fondo di Solidarietà dal giorno successivo;

c) nei confronti del personale che ha accettato l'offerta al pubblico dell'Accordo 29 luglio 2011 è confermata l'adesione al Fondo di Solidarietà prevista dal detto accordo e, tenuto conto delle previsioni di cui al decreto Attuativo, al fine di non determinare ulteriori ritardi si procederà con la risoluzione del rapporto di lavoro dalla fine del 60° mese antecedente la maturazione della "finestra" "ante riforma" e comunque non prima del 30 settembre 2012, con ingresso nel Fondo di Solidarietà dal giorno successivo e permanenza nello stesso sino al raggiungimento delle condizioni stabilite dalla "clausola di salvaguardia". Le risoluzioni del rapporto di lavoro potranno perfezionarsi anche dopo la data del 30 giugno 2013 per consentire alle Aziende lo svolgimento di tutte le pratiche amministrative necessarie. Resta fermo che, anche in questo caso, nell'ipotesi in cui l'INPS non conceda l'autorizzazione prevista dal Decreto Attuativo, si procederà come indicato sub b). Anche in questo caso la permanenza in servizio del personale riassunto sarà consentita sino al momento in cui detto personale potrà accedere al Fondo di Solidarietà sulla base della normativa previdenziale tempo per tempo vigente, con risoluzione del rapporto di lavoro alla fine del 60° mese antecedente la data di percepimento della pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque dei trattamenti pensionistici dell'A.G.O. e con ingresso nel Fondo di Solidarietà dal giorno successivo; ciò anche laddove la "finestra" pensionistica si collochi successivamente al 1° gennaio 2018 ma comunque entro il 1° luglio 2020;

d) il personale che, maturando ai sensi della normativa "ante riforma" entro il 31 dicembre 2013 il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia e/o comunque dei trattamenti pensionistici dall'A.G.O. anche se con diritto al mantenimento in servizio, aveva optato per il pensionamento alla "finestra" o al diritto (nel caso in cui la finestra fosse successiva al 1° gennaio 2014), non si è avvalso della possibilità di accedere al Fondo di Solidarietà, cesserà alla fine del mese in cui matura il primo requisito pensionistico utile tra il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e/o comunque dei trattamenti pensionistici dell'AGO secondo la normativa vigente, con erogazione, in tutti i casi, dell'incentivo previsto al punto 5, lettera c) dell'Accordo 29 luglio 2011 per il pensionamento alla "finestra";

4) alla luce di quanto precede, nel prosieguo del confronto di cui al punto 2) saranno anche esaminate, in correlazione ai citati processi di riorganizzazione/ristrutturazione, le ricadute sul personale conseguenti alla razionalizzazione della presenza territoriale ed alla flessibilità degli orari di lavoro e di sportello e quant'altro ad essi collegato e saranno ricercate tutte le "norme e/o articolazioni contrattuali volte ad assicurare l'adattabilità delle normative vigenti alle esigenze degli specifici contesti produttivi".

In particolare saranno ricercate specifiche intese relative alle materie "della prestazione lavorativa, degli orari e dell'organizzazione del lavoro" che risultino coerenti con il mutato contesto, ad esempio per quanto attiene allo sviluppo professionale, alla regolazione della mobilità, alle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro con i nuovi orari di sportello, etc..

INTESA SANPAOLO S.p.A.
anche nella qualità di Capogruppo

DIRCREDITO – FD

FABI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA